

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CdAN. 15 DEL 16/11/2021

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione degli atti relativi alla procedura per Manifestazione di Interesse propedeutica all'affidamento dell'incarico, con richiesta di offerta per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di assistenza, supporto e consulenza per la Validazione ex Delibera ARERA n.363/2021/Rif ed ss.mm.ii. dei Piani Economici Finanziari relativi alle Determinazioni Tariffarie per il Ciclo integrato dei Rifiuti elaborati secondo il modello MTR – 2 per il quadriennio 2022-2025, dei Comuni appartenenti all'ATO n. 18 "S.R.R. Trapani Provincia Sud"

IL PRESIDENTE DEL CdA

Nicolò Catania, Sindaco di Partanna, nominato in forza della L.R. n. 9/2010 ed s.m.i. giusto verbale del CdA della SRR Trapani Provincia Sud del 14/09/2018,

Preso atto che

- con L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R., per l'esercizio associato delle funzioni in materia di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D. Lgs. n. 152/2006);
- la S.R.R. Trapani Provincia Sud scpa quale ente di governo dell'ambito territoriale n. 18, comprende, oltre la ex Provincia Regionale di Trapani, i Comuni di: Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salemi, Vita, Petrosino, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetro;
- con la legge n. 205/2017 è stata attribuita ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati al fine di assicurarne un assetto concorrenziale nell'ambito della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e quello del gas naturale;
- l'ARERA, con la deliberazione n. 363/2021/Rif., ha approvato il «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
- il succitato MTR-2 impone al Gestore del servizio di redigere il piano economico finanziario sulla base dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari e tenendo conto delle tariffe di conferimento presso gli impianti "minimi", "integrati", "aggiuntivi", individuando i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in relazione al perseguimento di obiettivi considerando anche gli investimenti necessari da effettuare nel periodo 2022-2025 per raggiungerli;

Considerato che

- l'applicazione dei principi e metodi di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/RIF del 3 agosto 2021 (nonché delle eventuali successive integrazioni e modificazioni) alla realtà regionale siciliana risulta straordinariamente complessa;
- il combinato disposto tra il risultato della evoluzione normativa regionale in materia, e l'organizzazione territoriale su scala regionale della programmazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, restituisce un "modello" per nulla "integrato" ai sensi dei riferimenti normativi nazionali (D.lgs. 152/06) e, conseguentemente, della citata deliberazione ARERA;
- la stessa normativa regionale, nel modello "ordinario", si incentra su una sorta di sovrapposizione di competenze che, sinteticamente, si esplicano con:
 - l'obbligo dei Comuni afferenti un Ambito Territoriale Ottimale di associarsi secondo il modello della scpa (società con acronimo SRR);
 - SRR che definiscono il proprio Piano di Ambito in cui confluiscono i singoli Piani Comunali di Raccolta e Raccolta Differenziata;
 - Procedura di affidamento espletata dalla SRR per individuare il soggetto gestore dei servizi inseriti nei Piani Comunali, Contratto di servizio sottoscritto e gestito direttamente dai Comuni, o in alternativa, caso che ricorre per tutti i comuni della SRR Trapani Provincia Sud, Comuni in forma singola o associata che costituiscono un ARO (Area di Raccolta Omogenea) ed individuano sulla base di un "Piano di Intervento" il gestore dei servizi con contratto sottoscritto e gestito direttamente dagli stessi Enti comunali.
 - le SRR non possono svolgere attività gestorie.
 - Gli stessi Comuni, poi, sono autorizzati direttamente con specifico Provvedimento Regionale (art. 1 c. 2 l.r. n. 9/2010) al conferimento presso gli impianti di trattamento/smaltimento dei rr.ss.uu. raccolti a valle della raccolta differenziata; sottoscrivono e gestiscono i contratti a seguito dei provvedimenti testé citati;
- la stessa ARERA, invero, ha preso atto che sul territorio nazionale vi è una elevata "eterogeneità delle modalità organizzative adottate nel settore" oltre che "in talune aree territoriali, sono comunque emerse difficoltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti competenti cui attribuire i poteri e le funzioni rilevanti ai fini tariffari", oltre la possibilità che nel corso dei periodi regolatori vi possano essere avvicendamenti di imprese per rinnovo di appalti;
- sono tali e tante le "vicende" che si sono avviluppate in questi anni in Sicilia intorno alla materia della gestione dei rifiuti, che tentare di definire un modello di gestione "corrente" appare impresa ardua, soprattutto in relazione alla fattispecie relativa al conferimento in Impianti di smaltimento/trattamento;
- rispetto, infatti, a quanto contenuto all'art.1 (Ambito di applicazione) della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021, nel territorio della Regione siciliana, di fatto, non sussiste un

ciclo di gestione "integrata" dei rifiuti; la legislazione regionale ha istituito nel tempo una "articolazione" istituzionale intermedia che ha di fatto parcellizzato il ciclo stesso;

- a fronte delle predette "definizioni" legislative, in realtà, nel territorio della Regione siciliana si assiste ad una frammentazione della "gestione integrata dei rifiuti" che come risultato produce una parcellizzazione del "perimetro gestionale" di riferimento così come definito al comma 2 dell'art. 1 della citata delibera ARERA:

- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

ove si riscontrano differenti soggetti-attori in campo - dagli enti pubblici locali (Comuni) ai singoli o consorziati operatori economici (trattamento, recupero, smaltimento-discariche) -; a tal punto che ci si trova spesso costretti ad operare (alle volte in regime di "emergenza") con una non ben distinta differenziazione (se non sovrapposizione) di ruoli tra diversi "enti" di governance del sistema rifiuti stesso;

- ulteriori problematiche, o comunque una maggiore complicazione del modello di governance in Sicilia, sono sorte con l'introduzione del comma 2 ter all'art. 5 della stessa L.R. n. 9/2010, con il quale è stata prevista la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d'onori e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo a tal fine perimetri territoriali all'interno degli ATO, i cosiddetti: ARO (Aree di Raccolta Ottimali). La norma regionale in questione istituisce, quindi, una ulteriore "forma" di governance "locale". Quella della definizione dei ruoli e delle competenze è dirimente rispetto ad alcune problematiche specifiche già oggi riscontrate alla luce degli approfondimenti e delle attività comunque poste in essere a livello regionale;

Preso Atto che con la Direttiva prot. n. 10655 del 12 marzo 2020, visto appunto la particolarità del "sistema" Sicilia, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è intervenuto introducendo specifiche procedure organizzative al fine di uniformare, a livello regionale, tempistiche e modalità di attuazione delle procedure di cui all'art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019, attribuendo alle SS.RR.RR. compiti di supporto ai fini della redazione oltre che per la validazione dei dati dei PEF redatti dai Comuni;

Considerato inoltre che l'individuazione di diversi parametri necessari alla redazione del PEF2022-2025, oltre ad avere significato gestionale, rivestono un'importanza "politica" la cui competenza è dei Comuni chiamati ad approvare le Tariffe;

Ritenuto, comunque, che la SRR possa garantire adeguati profili di terzietà rispetto al/i soggetto/i che predispongono il PEF e che in tale contesto risulta prioritario, proprio ai fini della determinazione del PEF ed

in mancanza di un gestore unico, l'identificazione di dati e costi ad essi inerenti dei vari gestori dei servizi che compongono il variegato mondo dei referenti/operatori economici del ciclo dei rifiuti;

Dovendo dunque la SRR procedere con il supporto necessario ai Comuni ed alla Validazione dei PEF redatti in conformità al MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto di quanto rappresentato dal gruppo di lavoro ad hoc nominato in merito della complessità del nuovo modello di elaborazione del PEF 2022-2025 in conformità all'MTR-2, nonché delle difficoltà tecniche rilevate dai Comuni nella redazione dei PEF2020 e PEF2021 di cui ai precedenti periodi regolatori e delle problematiche emerse in passato per la loro verifica e validazione da parte di questa SRR;

Considerata l'importanza che rivestono i PEF per la determinazione delle Entrate Tariffarie per l'erogazione del servizio integrato della gestione dei rifiuti urbani, le cui refluenze ricadono direttamente in termini di TARI, TIA, etc., in capo alle utenze dimentiche e non domestiche dei Comuni Soci;

Rilevato che le numerose variazioni normative introdotte sia dall'MTR-2 che dal D.Lgs. 116/2020 richiedano un maggiore impegno nello reperire ed individuare i dati necessari ad una corretta redazione dei PEF, alla luce anche della programmazione quadriennale dei costi e degli investimenti che ivi devono essere previsti in materia di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che ai fini di fornire un migliore contributo ai Comuni soci nella redazione dei PEF 2022-2025 ed alla SRR nella fase di verifica e validazione sia necessario acquisire un professionista esterno che assista, supporti e fornisca consulenza specialistica nella materia di cui in oggetto;

Preso atto che giusta delibera del CdA del 04/11/2021, questa SRR intende procedere, ex art. 36 c. 2 lett.a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii previa valutazione comparativa delle manifestazioni acquisite e della relativa offerta economica, alla individuazione di un operatore economico al fine di supportare la società nel processo di Validazione dei PEF 2022-2025 predisposti anche di concerto con i Comuni soci in aderenza a quanto stabilito nelle deliberazioni ARERA di cui al MTR-2;

Ritenuto di dover provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari finalizzati alla gestione degli adempimenti di legge cui la SRR è sottoposta in materia di regolamentazione e programmazione della gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento, dando piena ed immediata esecuzione alle deliberazioni del CdA;

Ritenuto di dover procedere con immediatezza alla nomina delle figure necessarie per attivare il procedimento di cui in oggetto;

Visto che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'amministrazione aggiudicatrice (stazione appaltante) nomina nell'ambito della propria struttura un Responsabile Unico del Procedimento il quale esercita tutte le funzioni previste dalla legge ed al quale sarà affidata la responsabilità dell'intervento in oggetto;

Preso atto di quanto riportato nelle linee guide ANAC n. 3 di attuazione del comma 5 dell'art. 31 del Codice dei Contratti recanti *"nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni"* approvate

con deliberazione del consiglio dell'autorità n.1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11/10/2018;

Visto l'art. 31 comma 7,8,9 del D. Lgs. 50/2016, secondo i quali è possibile, nell'ambito della stessa amministrazione ed in base alla complessità dell'intervento da realizzare, ricorrere alla nomina di un ufficio di supporto al responsabile del procedimento composto di soggetti aventi specifiche competenze, professionali, economiche, finanziarie amministrative e legali;

Valutate le competenze individuali di tutto il personale tecnico-amministrativo assunto presso la sede della SRR Trapani Provincia Sud e i rispettivi inquadramenti professionali;

Rilevato che l'ing. Saverio Di Blasi nella qualità di Responsabile dell'Area Sviluppo e Programmazione della Società, possiede le capacità tecniche e la professionalità per espletare l'incarico di Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto;

Acquisita la disponibilità dell'ing. Saverio Di Blasi all'assunzione dell'incarico in questione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto lo Statuto Societario;

Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Vista Delibera ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva prot. n. 10655 del 12 marzo 2020 del D.A.R.;

Vista la Delibera ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. di nominare per la **per la predisposizione degli atti relativi alla procedura per Manifestazione di Interesse propedeutica all'affidamento dell'incarico, con richiesta di offerta per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di assistenza, supporto e consulenza per la Validazione ex Delibera ARERA n.363/2021/Rif ed ss.mm.ii. dei Piani Economici Finanziari relativi alle Determinazioni Tariffarie per il Ciclo integrato dei Rifiuti elaborati secondo il modello MTR – 2 per il quadriennio 2022-2025, dei Comuni appartenenti all'ATO n. 18 "S.R.R. Trapani Provincia Sud", quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dipendente ing. Saverio Di Blasi, in possesso dei requisiti dell'esperienza e delle competenze professionali richiesti;**

2. Il RUP eserciterà i compiti e le funzioni di pertinenza dell'ufficio del Responsabile del Procedimento facendo riferimento a:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti;
3. Al suddetto dipendente verrà riconosciuto l'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nelle forme e nelle misure previste nel regolamento societario adottato con deliberazione del CdA del 29/01/2020.
4. Di trasmettere la presente disposizione al soggetto nominato ed ai responsabili di Area per gli adempimenti consequenziali ed all'ufficio protocollo per la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione prevista per legge.

Partanna, 16/11/2021

Per Accettazione:
Ing. Saverio Di Blasi



Il Presidente del CdA
della SRR Trapani Provincia Sud
(Sindaco Nicolò Catania)